



CreAttivando

Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro - APS

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato: "CreAttivando APS" che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di PALERMO in via P.pe di Granatelli n. 36.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Disciplina di riferimento)

L'Associazione di promozione sociale "CreAttivando APS", da ora in avanti denominata "Associazione", è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui al D. Lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ferme restando la finalità, lo scopo e le attività di interesse generale di cui all'art.4 dell'Atto Costitutivo (di cui il presente Statuto è parte integrante ed inscindibile) che l'associazione intende conseguire a favore di terzi, queste saranno perseguite prevalentemente avvalendosi del lavoro volontario dei propri associati attraverso le seguenti finalità:

- a) Organizzare, promuovere, sviluppare interventi e servizi sociali al fine di sviluppare la creatività sinonimo di adattamento e benessere della persona;
- b) Promuovere lo sviluppo della creatività attraverso i settori della artiterapie, musicoterapia, danzamovimentoterapia e le terapie espressive, olistiche e funzionali;
- c) Promuovere il miglioramento della qualità della vita attraverso lo sviluppo di percorsi di educazione, formazione, integrazione multidisciplinare;
- d) Valorizzare lo sviluppo delle persone con disabilità psico-fisiche e sociali consentendo l'inclusione e l'integrazione sociale;
- e) Promuovere lo sviluppo della persona attraverso la scoperta e formazione della cultura, arte, teatro, canto e delle discipline umanistiche, corporee, motorie e scientifiche;
- f) Valorizzare la relazione della persona con la comunità attraverso la scoperta dei valori della condivisione, del volontariato e della tutela dei diritti umani;
- g) Sostenere le azioni e la creazione di tutela, sensibilizzazione e salvaguardia dell'ambiente;
- h) Promuovere la conoscenza delle tradizioni al fine di recuperare la propria identità cultura di appartenenza e di identità di ogni cultura o etnia;

L'Associazione, per raggiungere queste finalità, intende pertanto svolgere le seguenti attività con bambini, adulti e anziani:

1. Attività, percorsi, per sviluppare la creatività individuale, gruppale e comunitario attraverso le arti, le varie forme di artiterapie, le varie forme di terapie espressive con finalità adattamento e benessere psico-fisico, di formazione e di utilità sociale.
2. Promozione e/o gestire corsi e laboratori il confronto, lo scambio e l'integrazione con tutti i soggetti (associazioni, istituzioni, scuole, singoli operatori) attraverso i settori delle arti terapie per l'intervento sul disagio bio- psico- sociale, al fine di prevenire il disagio e favorire il benessere della persona e dell'arricchimento culturale, sociale e scientifico.
3. Promuovere e/o gestire attività e discipline motorie e non, intesa come formazione psicocorporea, morale e ricreativa.
4. Favorire o organizzare incontri scientifici, culturali, ricreativi o convegni e iniziative di formazione finalizzati al raggiungimento della benessere della persona nelle sue varie fasi evolutive
5. Promuovere e/o gestire attività di presentazione al pubblico, in tutte le forme ritenute idonee, di mostre, seminari, convegni, presentazioni di libri, reading, rappresentazioni teatrali, laboratori, iniziative, servizi, attività culturali, rassegne e viaggi culturali per quanto concerne la ricerca, la formazione, e la produzione nel campo delle arti, della musica, del teatro, della danza, dell'espressione corporea, della scrittura, della grafica, del cinema, delle discipline umanistiche e scientifiche, olistiche e la fruizione di tutti i canali di informazione funzionali alla corretta divulgazione di quanto attiene alle finalità associative. Promuovere o partecipare a manifestazioni, concorsi nazionali e internazionali.
6. Produrre, stampare e diffondere materiale divulgativo/promozionale, pubblicazioni in generale, registrazioni e produzioni audiovisive, compact- disc ed ogni altro materiale atto a far conoscere e a promuovere l'attività dell'associazione.
7. Favorire incontri e percorsi di informazione, formazione, e ricerca di tutela dell'ambiente e del riutilizzo del materiale
8. Promuovere la conoscenza dell'arte, della cultura e della scienza in ogni sua espressione. Promuovere e diffondere la lettura, l'analisi di opere letterarie e artistiche e scientifiche.
9. Attività di informazione, formazione e produzione di creazioni artigianali del ricamo, uncinetto ecc.. al fine di favorire la socializzazione e il recupero delle tradizioni di una cultura.
10. Promuovere percorsi, laboratori e attività di consapevolezza espressiva, per l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità, di opportunità e la lotta contro le forme di discriminazione dei cittadini in condizioni di marginalità sociale per cause di età, etnia, deficit fisici o psichici.
11. Realizzare progetti per accedere a forme di finanziamento pubblico o privato di progetti di utilità sociale promossi o realizzati autonomamente o in partnership o anche trans-nazionale. Favorire occasioni, iniziative percorsi di contatti, scambi, formazione, ricerca e integrazione multidisciplinare con tutte le istituzioni pubbliche e private italiane e straniere (in particolare università, aziende sanitarie, enti locali, società scientifiche, enti socio-assistenziali, scuole e accademie, associazioni culturali e artistiche ...) interessate alla attività e/o finalità della Associazione.
12. Realizzare progetti in rete con altre associazioni di cui si condividono le finalità.
13. Ogni altra iniziativa o azione utile alla realizzazione della finalità sopra elencate.

33

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione opera nel territorio: MONDO

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo un voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 4 categorie di soci:

- *ordinari* sono coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
- *volontari* sono coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- *benemeriti* sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile (art. 35 comma 2 D. Lgs 117/2017).

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, morosità, rinuncia, esclusione - radiazione per gravi motivi morali e disciplinari.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti nello Statuto o nell'eventuale regolamento, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'associato che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'Associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di:

- a) richiamo scritto da parte del Presidente;
- b) sospensione da uno a tre mesi;
- c) radiazione.

Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva all'emanazione del provvedimento.

ART. 10 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Segretario;
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Le cariche associative sono elettive;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.



53

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea degli associati è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede, in libera visione a tutti gli associati.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- deliberare le modificazioni dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri del Consiglio direttivo;
- approvare l'eventuale Regolamento;
- eleggere e, per gravi motivi, revocare il Presidente e il Consiglio direttivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge, per atto costitutivo o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 13 **(Convocazione dell'Assemblea)**

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche a mezzo mail, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione e deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Le modalità di convocazione e di partecipazione all'Assemblea terranno conto anche della distanza fisica / logistica di alcuni associati e potranno prevedere sistemi di comunicazione a distanza (ad es: video-call - Facebook - Whatsapp - Skype ecc)

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

42

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre nel caso in cui gli associati siano di numero inferiore a cinquecento, cinque nel caso siano di numero superiore a cinquecento).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16
(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17
(Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti dispari, compreso tra tre e cinque, eletti dall'Assemblea tra i propri associati, per la durata di tre anni e sono sempre rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto preventivo e consuntivo.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati insieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

ART. 18
(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Organo di amministrazione e del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Il Segretario)

Il Segretario è nominato dall'Organo di amministrazione, fra i suoi membri. Le funzioni possono essere attribuite anche alla medesima persona.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci;
- redigere e conservare (sotto la propria responsabilità) i verbali dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- eseguire le convocazioni delle riunioni dell'Organo di amministrazione, predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del Presidente;
- tenere i contatti di comune prassi amministrativa con tutti gli organi dell'Associazione;
- occuparsi direttamente o delegando e coinvolgendo altri soci o collaboratori, del protocollo della corrispondenza in arrivo ed in uscita, di coordinare l'allestimento, la redazione e l'aggiornamento dei mezzi di comunicazione;
- curare l'archivio dell'Associazione;
- può essere delegato dal Presidente alla firma di atti amministrativi ordinari.

ART. 20 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati (una tantum o ricorrenti);
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi da convenzioni;
- c) Ogni altro tipo di entrate ammesse dal D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni immobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

32
Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

**ART. 26
(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 27
(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

**ART. 28
(Personale retribuito)**

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione di promozione sociale ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione di promozione sociale.

**ART. 29
(Responsabilità e assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 30
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 13 ed in tal caso, il patrimonio è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 31
(Disposizioni finali)**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Palermo, 23/11/2019

Letto, confermato e sottoscritto

Terese Zecchino

Francesca Fenu

Sabina Fe

Carmela Canino

Giuseppe Di Lufati

Giuseppe Zecchino

Dr. M. M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]